

TRUST

# L'apporto dei beni in trust e le imposte sui redditi

---

ANDREA VASAPOLLI

Il trasferimento di beni dal disponente al *trustee* è una fattispecie fiscalmente irrilevante ai fini delle imposte sui redditi quando il disponente non esercita attività di impresa o di lavoro autonomo. Fa eccezione il trasferimento di attività finanziarie detenute in regime di risparmio amministrato o gestito. Nell'ambito del reddito d'impresa e di quello di lavoro autonomo, invece, è necessario di volta in volta valutare se con l'atto dispositivo si realizza, o meno, la destinazione di tale patrimonio a finalità estranee all'esercizio di tali attività.

### L'apporto nell'ambito del reddito d'impresa

L'apporto di beni in *trust* sconta, ai fini delle imposte sui redditi, un **trattamento fiscale differenziato** a seconda della natura del disponente e, in particolare, del fatto che esso svolga o meno attività d'impresa.

Secondo l'**Agenzia delle Entrate**<sup>1</sup>, nel caso in cui il disponente sia un imprenditore "l'apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) configura un trasferimento per finalità estranee all'impresa. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nonché l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633".

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate l'apporto di beni che costituiscono rimanenze comporta il conseguimento di ricavi d'esercizio ai sensi dell'art. 85, comma 2, Tuir, mentre l'apporto di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali o patrimoniali dell'impresa) genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai sensi degli artt. 58, 86 e 87 del Tuir, in tutti i casi tali beni dovendo essere valorizzati al valore normale ai sensi dell'art. 9 del Tuir.

Si ritiene tale interpretazione non sempre condivisibile, dovendo a nostro avviso la fattispecie essere valutata di volta in volta con riferimento allo specifico caso.

Si pensi all'ipotesi in cui una società detenga una partecipazione in un'altra società che intende dismettere insieme agli altri soci della stessa. Che tutti loro decidano, per le difficoltà conseguenti alla negoziazione

---

1. Circ. n. 34/2022, § 2. In senso conforme circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3.3.

svolta congiuntamente da una pluralità di soci, di trasferire tutte le loro partecipazioni ad un *trust* del quale essi stessi sono i beneficiari affinché il *trustee*, negoziando la cessione unitaria dell'intero capitale sociale della società partecipata, la realizzi al meglio. Si ipotizzi, inoltre, che l'atto istitutivo del *trust* preveda che il *trustee* abbia un tempo definito per addivenire alla vendita della partecipazione, che se la vendita si realizza entro tale termine il ricavato della stessa debba essere immediatamente trasferito *pro quota* ai disponenti/beneficiari, mentre se la cessione non si realizza allo spirare del termine a ciascun disponente/beneficiario debba essere immediatamente ritrasferita la partecipazione che aveva istituito in *trust*.

A nostro avviso in un caso simile non può essere ravvisata la fattispecie impositiva di cui all'art. 86, comma 1, lett. c, del Tuir, rappresentata dalla **destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa**, in quanto trattasi di atto meramente strumentale alla successiva migliore valorizzazione della partecipazione e preordinato al trasferimento ai disponenti/beneficiari: **i)** dell'intero prezzo realizzato dalla vendita della stessa, ovvero, qualora la vendita non si realizzasse, **ii)** al ritorno della partecipazione nella sfera patrimoniale dei disponenti/beneficiari. Con il trasferimento al *trust* della partecipazione non si realizza alcun depauperamento patrimoniale dell'impresa, che è la fattispecie che la norma vuole prevenire al fine di evitare salti d'imposta, in quanto non si realizza alcuna effettiva (in termini sostanziali) destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Tale partecipazione, infatti, resta per intero nella sfera di interesse economico del disponente il quale, pur essendosi privato della titolarità legale della stessa, ha mantenuto una piena posizione beneficiaria sulla partecipazione e sul ricavato che dovesse conseguire dalla sua vendita. In altre parole, tale trasferimento della partecipazione al *trustee* non fa venir meno la sua destinazione all'esercizio dell'impresa, per il che non può trovare applicazione il disposto degli artt. 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lett. c), del Tuir.

Ad analoghe conclusioni riteniamo si debba pervenire, ad esempio, in caso di **trust istituito a garanzia di creditori dell'impresa**. Si ipotizzi un'impresa che istituisce in *trust* un bene (ad esempio un immobile) perché il *trustee* lo realizzi al meglio sotto la vigilanza di un comitato di guardiani di fiducia dei creditori e con il ricavato estingua i debiti dell'impresa verso tali creditori, retrocedendo ad essa l'eventuale eccedenza. Anche in questo caso l'atto di trasferimento dei beni in *trust* non può essere considerato avente finalità liberale o comunque gratuita, né tantomeno essere destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'estinzione delle passività sociali rientra appieno nell'attività caratteristica dell'impresa. Anche in questo caso quando l'impresa trasferisce l'immobile al *trustee* si priva solamente della proprietà legale del bene ma non si spossessa del valore economico dello stesso, in quanto scopo di tale trasferimento è

solo l'imporre un vincolo di destinazione sull'immobile, rappresentato dal miglior soddisfacimento delle ragioni dei suoi creditori. Non viene meno, quindi, la destinazione di tale bene all'esercizio dell'impresa.

Peraltro, se in un simile caso si applicasse l'interpretazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, **l'impresa sarebbe assoggettata ad imposizione due volte:**

- › la prima nel **momento del trasferimento del bene in trust**, sulla plusvalenza latente considerata realizzata,
- › la seconda nel **momento in cui il trustee paga i creditori dell'impresa**, in quanto dal venir meno di una passività (onorata dal trustee) conseguirebbe per l'impresa il realizzo di una sopravvenienza attiva, il che sarebbe inaccettabile perché palesemente contrario al **principio di capacità contributiva**.

Si ritiene che in entrambi i casi sopra citati, in cui il trasferimento del bene al trustee è meramente strumentale alla realizzazione di un successivo atto pienamente rientrante nella finalità dell'impresa, per l'impresa disponente la fattispecie avente rilevanza reddituale si realizzi solo nel momento in cui il trustee trasferisce a terzi i beni ad esso apportati.

La complessità del trust e la molteplicità delle possibili casistiche nelle quali esso può essere impiegato impongono, a nostro avviso, una attenta valutazione caso per caso degli effetti sostanziali che l'utilizzo di tale strumento produce.

---

### L'apporto nell'ambito del lavoro autonomo

Nel caso in cui il disponente sia un **lavoratore autonomo**, ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, lett. c, del Tuir, concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali se i beni vengono destinati a finalità estranee all'arte o professione e in tale casistica rientra l'eventuale istituzione in trust di beni strumentali del professionista.

Valgono tuttavia le considerazioni sopra svolte per il caso in cui il **trasferimento al trust sia meramente strumentale alla realizzazione di un successivo atto** rientrante nelle finalità artistiche o professionali. Anche in tal caso, pertanto, non venendo meno la destinazione economica del bene all'esercizio dell'attività professionale, non si realizzerebbe il presupposto impositivo.

---

### L'apporto di un disponente non imprenditore né professionista

Una **persona fisica** che non svolge attività d'impresa né di lavoro autonomo **consegue redditi appartenenti alle altre categorie reddituali di cui all'art. 6 del Tuir** e ai nostri fini in particolare ha potenziale rilievo la sola tipologia

reddituale dei redditi diversi. Ai sensi dell'art. 1 del Tuir, inoltre, non qualunque reddito è soggetto ad imposizione, bensì solo i redditi "tipizzati", cioè quelli che rientrano nelle categorie di cui al citato art. 6.

Il **trasferimento di un bene dal disponente al trustee** è una **fattispecie non "tipizzata"** in quanto non è disciplinata dal Tuir né da alcuna altra norma ai fini delle imposte sui redditi, dal che consegue l'irrilevanza fiscale di tale trasferimento.

Al di fuori dall'esercizio d'impresa o di attività di lavoro autonomo, è pacifica l'**irrilevanza fiscale** dell'atto dispositivo di dotazione patrimoniale del fondo in *trust* da parte di una persona fisica, non avendo tale atto natura realizzativa e non essendo previsto alcun corrispettivo a favore del disponente<sup>2</sup>.

In particolare, non si realizzano in capo al disponente le fattispecie impositive previste dall'art. 67 del Tuir (che disciplina i redditi diversi). Come è stato infatti osservato, nella segregazione di beni in *trust* non si verifica alcuna ipotesi di cessione onerosa, sia nel caso di *trust* liberale sia nel caso di *trust* che abbia una funzione non liberale (si pensi, ad esempio, ad un *trust* di garanzia)<sup>3</sup>.

Una fattispecie analoga a quella qui esaminata, di una tipologia di trasferimento patrimoniale non tipizzata dal Tuir e quindi fiscalmente irrilevante, è quella rappresentata dal **trasferimento patrimoniale** che si realizza **per effetto della fusione/scissione di società semplici**. Anche in tale caso, nel quale peraltro le società semplici sono tassate secondo le stesse regole applicabili alle persone fisiche, l'Agenzia delle Entrate<sup>4</sup> è giunta alla conclusione che tale trasferimento, non essendo una fattispecie realizzativa espressamente disciplinata dall'ordinamento, è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e lo stesso non genera né un reddito imponibile né una perdita deducibile.

Una **eccezione a tale neutralità** è rappresentata dal caso in cui **vengano trasferiti al trustee titoli detenuti dal disponente in regime di risparmio amministrato o gestito** di cui agli artt. 6 e 7 del DLgs 21 novembre 1997, n. 461; ai sensi degli articoli 6, commi 6, e 7, comma 8, del citato DLgs n. 461/1997, tale trasferimento si considera effettuato a titolo oneroso. Ne consegue che il trasferimento al trustee di titoli detenuti in regime di risparmio amministrato o gestito sconta l'imposizione sostitutiva, sussistendone i presupposti, sul realizzo di attività finanziarie<sup>5</sup>.

Analogamente si considera una fattispecie realizzativa il **trasferimento al trustee di partecipazioni ad OICR italiani e lussemburghesi storici**, ai

---

2. In tal senso si veda anche la circ. n. 34/2022, § 2 e la circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3.3, Agenzia delle Entrate.

3. T. Tassani, *I trust nel sistema fiscale italiano*, Pacini Editore, 2012, p. 115.

4. Risposta ad interpello n. 91 del 4 dicembre 2018.

5. In tal senso si esprime anche l'Agenzia delle Entrate con la circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3.3 e la circ. n. 34/2022, § 2. In merito si veda anche M. Allena, "Conferimento in *trust* di partecipazioni detenute in regime di risparmio amministrato», in *Wealth Planning*, n. 2/2023, p. 59.

sensi dell'art. 26-*quinquies*, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, e il trasferimento ad un deposito intestato al *trustee* di obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DLgs 1° aprile 1996 n. 239.

### L'irrelevanza dell'apporto per il trustee e il trust

**Il trasferimento del patrimonio non genera materia imponibile neanche nei confronti del *trustee***, anche se imprenditore. In capo allo stesso, infatti, non si realizzano sopravvenienze attive rilevanti *ex art.* 88, comma 3, lett. b), del Tuir (proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di liberalità) in quanto i beni trasferiti in *trust* costituiscono un patrimonio separato, del quale il *trustee* non può beneficiare<sup>6</sup>.

Con riferimento al *trust*, al § 3.3 della circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, l'Agenzia delle Entrate aveva condivisibilmente affermato la generica irrilevanza, ai fini dell'imposizione diretta, degli atti di dotazione patrimoniale posti in essere dal disponente, mentre con la circ. n. 34/2022, § 2, la stessa ha affermato che a fronte di tali trasferimenti “non si genera materia imponibile, ai fini della imposizione sui redditi (*omissis*) in capo al *trust*, sempreché lo stesso non si qualifichi commerciale”. Non si comprendono le ragioni di tale ultima specificazione, in quanto il *trust*, seppur entificato ai fini IRES e per quanto svolgente attività commerciale, non è in alcun modo beneficiario di una liberalità, essendo la stessa, nei *trust* liberali, indirizzata a favore dei beneficiari. Il *trust* rappresenta esclusivamente il vincolo di destinazione apposto al patrimonio trasferito al *trustee* per il soddisfacimento del disegno programmatico voluto dal disponente, in nessun modo potendosi ipotizzare un effetto di “arricchimento” del *trust*.

*Publicato online il 18 ottobre 2023*

---

L'autore  
di questo articolo

---

ANDREA VASAPOLLI  
Dottore Commercialista in  
Milano e Torino, Name Partner di  
Vasapoli & Associati, esperto de  
“Il Sole 24 Ore”. È Full member  
della STEP, Professionista  
Accreditato dell'Associazione Il  
trust in Italia, autore di numerosi  
libri e articoli, componente di  
commissioni di studio a livello  
nazionale e di comitati scientifici  
di enti e riviste.

---

6. In tal senso si veda circ. 6 agosto 2007, n. 48/E, § 3.3, Agenzia delle Entrate.